

Circolare mensile Eutekne

NOVEMBRE 2020: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 Credito d'imposta per le locazioni - Modifiche - Autorizzazione della Commissione europea....	2
2 <i>Cashback</i> - Disposizioni attuative	3
3 Cessione di beni necessari per il contenimento dell'emergenza sanitaria - Regime agevolato IVA - Ulteriori chiarimenti.....	4
4 Utilizzo delle perdite in caso di chiusura dell'impresa minore.....	5
5 Credito d'imposta per la locazione di immobili non abitativi - Ulteriori chiarimenti	6
6 Credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro - Interventi per ampliare il porticato - Esclusione	6
7 Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Investimenti effettuati su veicoli - Agevolabilità della sola parte qualificabile come "macchina".....	6
8 Agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare - Presentazione delle domande - Proroga.....	7
9 Presentazione della dichiarazione IMU - Utilizzo di modalità telematiche.....	7
10 Rinuncia alla c.d. "Tremonti ambientale" - Chiarimenti.....	8
11 Anomalie sulle attività estere relative al periodo d'imposta 2017 - Comunicazioni ai contribuenti - Regolarizzazione spontanea.....	9
12 Realizzazione di una casa per anziani - Trattamento fiscale.....	10
13 Lavori antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici - Immobili delle imprese	11
14 Nota di variazione in aumento - Detrazione IVA da parte del cessionario.....	11
15 Concordato preventivo - Compensazione o rimborso dei crediti IVA	12
16 Verifiche obbligatorie su impianti - Trattamento ai fini IVA	12
17 IVA - Ideazione e/o creazione di opere di <i>design</i> nautico - Cessione di diritti d'autore - Non configurabilità.....	13
18 Pagamento dell'imposta di registro per atti pubblici e dell'imposta di donazione - Estensione dell'utilizzo del modello F24	13
19 Somme dovute per la registrazione degli atti privati - Estensione del versamento con il modello F24 - Nuovi codici tributo.....	15
20 Documentazione in materia di <i>transfer pricing</i>	15
DICEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI	17
<hr/>	

<p>1</p>	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI - MODIFICHE - AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA</p>
	<p>Con la risposta a interrogazione parlamentare 18.11.2020 n. 5-05003, il Ministero delle Finanze ha comunicato che le modifiche al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, apportate dall'art. 77 del DL 104/2020 convertito (c.d. decreto "Agosto"), sono diventate efficaci, in quanto autorizzate dalla decisione della Commissione europea 28.10.2020 n. C(2020) 7595 <i>final</i>, la cui comunicazione è stata pubblicata sulla <i>G.U.</i> della Comunità europea il 13.11.2020.</p>
<p>1.1</p>	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI</p> <p>Si ricorda che l'art. 28 del DL 34/2020 riconosce un credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (tale condizione non opera per strutture alberghiere, termali e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e <i>tour operator</i>); • a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (tale condizione non opera per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, avvenuta il 31.1.2020). <p>Il credito viene riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di <i>leasing</i> o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo; • in misura pari al 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate. <p>L'art. 28 del DL 34/2020 ha subito modifiche ad opera dell'art. 77 del DL 104/2020, la cui efficacia era subordinata, ai sensi del co. 3 del suddetto art. 77, all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p>1.2</p>	<p>EFFETTI DELL'AUTORIZZAZIONE</p> <p>Per effetto dell'autorizzazione della Commissione europea giunta con la decisione 7595/2020, sono diventate efficaci le seguenti modifiche all'art. 28 del DL 34/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la deroga al limite dei 5 milioni di euro di ricavi anche per le strutture termali; • l'estensione del credito d'imposta locazioni anche per il mese di giugno 2020 (luglio 2020 per gli stagionali); • per le imprese turistico-ricettive, l'estensione del credito d'imposta fino al 31.12.2020; • per le strutture turistico-ricettive, l'aumento della misura del credito d'imposta al 50% (invece del 30%) in caso di affitto d'azienda, con la precisazione che "<i>qualora, in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva, siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti</i>". <p>A seguito dell'autorizzazione, dal punto di vista temporale, il credito di cui all'art. 28 del DL 34/2020 trova applicazione con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020; • per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020; • per le strutture turistico-ricettive, fino al 31.12.2020.

<p>1.3</p>	<p>NOVITÀ DEI DECRETI “RISTORI”</p> <p>Si segnala che, con l’art. 8 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. “Ristori”) e l’art. 4 del DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. “Ristori-<i>bis</i>”), è stato esteso il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del DL 34/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dal DL 149/2020; • per le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al DL 149/2020, come integrato dall’art. 1 co. 2 del DL 154/2020 (c.d. “Ristori-<i>ter</i>”), nonché per le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o <i>tour operator</i> (codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12), che abbiano la sede operativa nelle cosiddette “zone rosse” individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020; • indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (ma resta necessario il calo del fatturato, fatti salvi i soggetti esonerati); • con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
<p>2</p>	<p>CASHBACK - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p> <p>Con il DM 24.11.2020 n. 156, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 28.11.2020 n. 296, sono state approvate le disposizioni attuative del c.d. “<i>cashback</i>”, ossia il meccanismo che, in caso di acquisti effettuati da privati consumatori mediante mezzi di pagamento elettronici, prevede la restituzione di una percentuale della spesa sostenuta.</p>
<p>2.1</p>	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>Il meccanismo del <i>cashback</i> è stato istituito dall’art. 1 co. 288 - 290 della L. 160/2019, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.</p> <p>La norma prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, le quali, al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi, hanno diritto a un rimborso in denaro alle condizioni stabilite dalle relative disposizioni attuative, ora approvate con il DM 156/2020 (in vigore dal 28.11.2020).</p>
<p>2.2</p>	<p>MODALITÀ DI ADESIONE</p> <p>L’adesione al programma avviene su base volontaria. Operativamente, i soggetti interessati sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare la “App IO” o gli altri sistemi messi a disposizione dagli “<i>issuer</i> convenzionati”; • registrare sulla <i>app</i> o su tali sistemi il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici di cui intendono avvalersi per effettuare i pagamenti (purché i medesimi siano utilizzati solamente per acquisti estranei all’attività d’impresa, arte o professione). <p>La partecipazione al programma ha inizio con l’effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato.</p>
<p>2.3</p>	<p>FASE SPERIMENTALE</p> <p>È prevista una fase sperimentale temporanea, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze di uno specifico provvedimento (che dovrebbe avvenire entro l’8.12.2020) e fino al 31.12.2020 (art. 7 del DM 156/2020).</p> <p>Numero minimo di operazioni</p> <p>Nel corso di tale fase, il rimborso sarà riconosciuto agli aderenti che, nel periodo individuato, effettueranno un numero minimo di 10 transazioni mediante strumenti di pagamento elettronici.</p> <p>Quantificazione del rimborso</p> <p>Il rimborso è attribuito in misura pari al 10% dell’importo di ogni transazione, tenendo conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione.</p>

<i>segue</i>	<p>Le transazioni di importo superiore concorrono fino all'importo di 150,00 euro. La quantificazione del rimborso, per la fase sperimentale, è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate non superiore a 1.500,00 euro.</p> <p>Termine di erogazione del rimborso Il rimborso sarà erogato nel mese di febbraio 2021.</p>
2.4	<p>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DAL 2021 A decorrere dall'1.1.2021, il programma sarà applicato su base semestrale, per i seguenti periodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'1.1.2021 al 30.6.2021; • dall'1.7.2021 al 31.12.2021; • dall'1.1.2022 al 30.6.2022. <p>Numero minimo di operazioni Per ciascuno dei periodi individuati, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato mediante strumenti elettronici un numero minimo di 50 transazioni.</p> <p>Quantificazione del rimborso Il rimborso è attribuito in misura pari al 10% dell'importo di ogni transazione, tenendo conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150,00 euro concorrono fino all'importo di 150,00 euro. La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in ciascuno dei periodi semestrali individuati.</p> <p>Termine di erogazione del rimborso Il rimborso è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo semestrale.</p>
2.5	<p>SUPER-CASHBACK Il programma prevede, poi, un rimborso speciale (c.d. "super-cashback") pari a 1.500,00 euro per i primi 100.000 aderenti che, in ciascuno dei periodi semestrali individuati, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. A parità di transazioni effettuate è collocato prioritariamente nella graduatoria l'aderente che ha effettuato l'ultima transazione in un momento anteriore. Al termine di ogni periodo, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici parte da zero per ognuno degli aderenti. Il rimborso speciale è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo semestrale.</p>
2.6	<p>MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL RIMBORSO I rimborsi sono erogati tramite il codice IBAN indicato dall'aderente al momento dell'adesione al programma o in un momento successivo.</p>
2.7	<p>GESTIONE DEL PROGRAMMA La gestione del programma avviene mediante il "Sistema Cashback", predisposto e gestito dalla società "PagoPA S.p.a." Non è previsto il coinvolgimento degli esercenti.</p>
3	<p>CESSIONE DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA - REGIME AGEVOLATO IVA - ULTERIORI CHIARIMENTI Con le risposte a interpello 4.11.2020 n. 525, 528 e 529 e 5.11.2020 n. 530, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla corretta applicazione dell'agevolazione IVA di cui all'art. 124 del DL 34/2020, che prevede l'applicazione dell'aliquota zero, sino al 31.12.2020, sulla cessione dei beni tassativamente elencati nella norma, e dell'aliquota pari al 5% dall'1.1.2021.</p>
3.1	<p>VENDITA A GROSSISTI E AD OPERATORI DELLA "GRANDE DISTRIBUZIONE" Con la risposta a interpello 525/2020 è stato chiarito che l'agevolazione IVA può applicarsi anche nel caso in cui le cessioni di abbigliamento protettivo per il contrasto al</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>COVID-19 vengano effettuate nei confronti di grossisti, i quali a loro volta rivendono a operatori appartenenti a vari settori merceologici o ad aziende della filiera alimentare o della “grande distribuzione”.</p> <p>Per fruire dell’agevolazione gli articoli devono essere classificabili nell’ambito dei codici doganali individuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella circ. 30.5.2020 n. 12. Deve trattarsi, inoltre, di DPI (dispositivi di protezione individuale) o dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali), compresi nel Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 (e relativi aggiornamenti).</p> <p>Come già precisato nella circ. Agenzia delle Entrate 15.10.2020 n. 26 (§ 2.11), i beni in esame possono essere destinati non soltanto al personale sanitario, ma anche a soggetti che, in base al proprio settore di attività, siano tenuti al rispetto dei protocolli di sicurezza anti COVID-19.</p>
<p>3.2</p>	<p>NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI</p> <p>Con la risposta a interpello 528/2020 è stato chiarito che le disposizioni di cui all’art. 124 del DL 34/2020 non si riferiscono solo alle cessioni dei beni anti COVID-19, ma anche alle prestazioni di servizi di cui all’art. 16 co. 3 del DPR 633/72 relative a tali prodotti.</p> <p>L’esenzione IVA con diritto alla detrazione (o, dall’1.1.2021, l’aliquota del 5%) si applica, quindi, anche qualora i predetti beni (es. apparecchiature biomedicali) siano messi a disposizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.</p>
<p>3.3</p>	<p>ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO E DETERGENTI DISINFETTANTI</p> <p>La risposta a interpello 529/2020 ha chiarito che l’agevolazione IVA di cui all’art. 124 del DL 34/2020 non va applicata, indistintamente, ai guanti (in lattice, vinile e nitrile) classificabili alle voci doganali ex 3926 2000, ex 4015 1100 ed ex 4015 1900, ma solo a quelli che presentano le caratteristiche di DPI o dispositivo medico.</p> <p>Il beneficio spetta, inoltre, alle sole cessioni di “<i>detergenti disinfettanti per mani</i>” che possiedano un’azione “<i>virucida, battericida o fungicida</i>” in grado di distruggere o rendere innocui i microrganismi. Sono tali i biocidi (BPR) o i presidi medico chirurgici (PMC), autorizzati dal Ministero della Salute o dall’Istituto Superiore di Sanità, che riportano in etichetta obbligatoriamente il numero di registrazione/autorizzazione.</p>
<p>3.4</p>	<p>DETERGENTI DISINFETTANTI PER MANI E SOLUZIONI IDROALCOLICHE IN LITRI</p> <p>Secondo quanto chiarito dalla risposta a interpello 530/2020, le cessioni di detergenti per mani possono beneficiare dell’agevolazione IVA prevista dall’art. 124 del DL 34/2020 solo nell’ipotesi in cui abbiano un potere disinfettante. In tale disposizione, infatti, il Legislatore ha inteso riferirsi a biocidi o presidi medico-chirurgici, che hanno un’azione virucida.</p> <p>Sono, inoltre, agevolabili le soluzioni idroalcoliche che costituiscono “<i>disinfettanti a base alcolica, certificati come PMC o biocidi</i>”, a base di etanolo almeno pari o superiore al 70%. Non rileva, ai fini del beneficio, la dimensione della confezione nella quale il prodotto viene venduto (che può essere, quindi, anche inferiore al litro).</p> <p>Per i motivi suesposti, sono invece esclusi dall’agevolazione i prodotti (ad esempio gel per la pulizia delle mani o saponi per toeletta) classificabili nella categoria TARIC 33, che non risulta neppure annoverata fra quelle agevolabili, indicate nella circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 30.5.2020 n. 12.</p>
<p>4</p>	<p>UTILIZZO DELLE PERDITE IN CASO DI CHIUSURA DELL’IMPRESA MINORE</p>
<p></p>	<p>Con la risposta a interpello 23.11.2020 n. 556, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i criteri di utilizzo delle perdite fiscali in caso di cessazione dell’attività di un’impresa in regime di contabilità semplificata.</p>
<p>4.1</p>	<p>FATTISPECIE OGGETTO DI INTERPELLO</p> <p>Una ditta individuale ha applicato, a partire dal 2017, il regime di contabilità semplificata, realizzando, in tale anno, una perdita dovuta alla deduzione del valore delle rimanenze finali. Nel 2018, lo stesso soggetto ha altresì realizzato una perdita dovuta alla perdurante crisi di settore.</p> <p>Nel 2019, l’impresa dichiarava la cessazione dell’attività, realizzando un utile dovuto alla vendita delle rimanenze di magazzino.</p>

4.2	<p>DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE RESIDUE</p> <p>In deroga agli ordinari criteri di deducibilità della perdite fiscali previsti per le imprese in contabilità semplificata, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di cessazione dell'attività, le perdite (nel caso specifico, relative al 2017 e al 2018) sono integralmente deducibili, sino a concorrenza del reddito d'impresa.</p>
5	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI - ULTERIORI CHIARIMENTI</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 2.11.2020 n. 509, ha fornito chiarimenti sulla possibilità di accedere al credito d'imposta per la locazione di immobili non abitativi, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, anche in assenza della condizione del calo del fatturato, in presenza di attività mai effettivamente iniziata.</p> <p><i>Deroga al calo del fatturato per chi ha iniziato l'attività dal 2019</i></p> <p>L'Agenzia chiarisce che il soggetto che abbia aperto la partita IVA nel 2020 ed abbia stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile in cui intendeva esercitare la propria attività commerciale che, però, non ha mai avuto inizio, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, può accedere al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza la verifica della condizione del calo del fatturato, rientrando tra i soggetti che <i>“hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019”</i> per i quali, ai sensi del secondo periodo dell'art. 28 co. 5 del DL 34/2020, tale condizione non è richiesta; • solo successivamente al momento in cui si realizzerà lo svolgimento effettivo dell'attività dichiarata, atteso che solo in questo momento è possibile verificare la realizzazione dell'altra condizione di accesso al credito, consistente nella destinazione dell'immobile alle attività indicate dalla norma. <p>In presenza delle altre condizioni di legge, nel caso in cui il soggetto istante cominci la propria attività commerciale successivamente a giugno 2020, maturerà da tale momento il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo ex art. 28 del DL 34/2020 (lo stesso vale anche per il credito d'imposta botteghe e negozi, di cui all'art. 65 del DL 18/2020, non cumulabile al precedente) in relazione alle quote riferibili ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.</p>
6	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO - INTERVENTI PER AMPLIARE IL PORTICATO - ESCLUSIONE</p>
	<p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.11.2020 n. 545, viene ribadito che sono esclusi dal credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro, di cui all'art. 120 del DL 34/2020, gli interventi che non risultano espressamente prescritti dalle linee guida regionali.</p> <p>Nello specifico, non possono quindi rientrare tra gli interventi oggetto dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della clientela (es. porticato), in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale; • la realizzazione di un locale, al piano seminterrato, idoneo e con tutte le dotazioni necessarie per il ricevimento ed il deposito delle forniture; • le opere accessorie quali la pavimentazione della rampa di accesso e dello spazio antistante per la manovra dei mezzi e la realizzazione di un percorso interno per trasportare le forniture dal seminterrato all'esercizio di somministrazione.
7	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - INVESTIMENTI EFFETTUATI SU VEICOLI - AGEVOLABILITÀ DELLA SOLA PARTE QUALIFICABILE COME “MACCHINA”</p>
	<p>Con le risposte a interpello 12.11.2020 n. 542 e 544, l'Agenzia delle Entrate, sentito il Ministero dello Sviluppo economico, ha chiarito che possono beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, ai sensi dell'art. 1 co. 189 della L. 160/2019, gli investimenti effettuati su veicoli limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di “macchina”.</p>

7.1	<p>CARATTERISTICHE DEL REGIME DI AUTOLIQUIDAZIONE</p> <p>L'agevolazione può applicarsi agli investimenti limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di "macchina" ai sensi della c.d. "direttiva macchine", vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso della risposta 542/2020, alle componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico "lavoro" di raccolta e compattazione dei rifiuti (nel caso degli autocompattatori), ovvero di lavaggio/spazzatura delle strade (nel caso delle autospazzatrici); • nel caso della risposta 544/2020, al costo riferibile all'insieme delle componenti e attrezzature idonee a realizzare lo specifico "lavoro" di carico e scarico dei materiali di impiego dell'attività edilizia (calcestruzzo preconfezionato) e che, inoltre, possono completare, anche durante il loro spostamento su mezzi di trasporto, il ciclo produttivo del calcestruzzo.
7.2	<p>IRRILEVANZA DELL'INSTALLAZIONE SUL VEICOLO</p> <p>Non rileva la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su di un bene che si qualifica come "veicolo" ai sensi della definizione di cui alla direttiva 46/2007/CE e che, in quanto tale, sarebbe escluso in via di principio dalla disciplina agevolativa.</p>
8	<p>AGEVOLAZIONI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER L'ECONOMIA CIRCOLARE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - PROROGA</p> <p>Con il DM 5.8.2020 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande relative all'intervento agevolativo a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare (art. 26 del DL 34/2019 convertito e DM 11.6.2020).</p> <p>Mediante il successivo DM 6.11.2020 è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande.</p> <p>Sull'argomento si veda la Circolare Mensile di luglio 2020.</p>
8.1	<p>PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni e della documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande.</p> <p>A tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico a partire dalle ore 12.00 del 30.11.2020.</p>
8.2	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>La domanda di agevolazioni e la documentazione richiesta devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 10.12.2020, pena l'invalidità e l'irricevibilità; • in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura informatica indicata nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico per la richiesta delle agevolazioni a valere sull'intervento di agevolazioni per i "Progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare".
8.3	<p>ANNULLAMENTO DELLA MARCA DA BOLLO</p> <p>Il soggetto che presenta la domanda deve assolvere l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro.</p> <p>L'annullamento della marca da bollo deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell'apposita sezione del modulo di domanda.</p> <p>Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.</p>
9	<p>PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU - UTILIZZO DI MODALITÀ TELEMATICHE</p> <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la ris. 6.11.2020 n. 7/DF, ha chiarito che la dichiarazione IMU, necessaria tra l'altro per attestare il possesso dei requisiti per l'esenzione da imposta degli immobili merce, può essere presentata in via telematica, utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline).</p>

<i>segue</i>	La dichiarazione IMU, tradizionalmente, va infatti presentata mediante consegna o spedizione postale tramite raccomandata al Comune, salvo altre modalità previste dai singoli enti (ad esempio posta elettronica alla casella del Comune stesso).
9.1	<p>UTILIZZO DI MODALITÀ TELEMATICHE</p> <p>Ad eccezione degli enti non commerciali, per i quali la presentazione delle dichiarazioni IMU/TASI in via telematica è obbligatoria, gli altri soggetti possono avvalersi in via facoltativa della modalità di presentazione telematica tramite i canali Entratel e Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.</p> <p>In caso di utilizzo facoltativo della presentazione in via telematica, la dichiarazione presentata con tali modalità non potrà quindi essere scartata né, tantomeno, considerarsi omessa.</p>
9.2	<p>ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI MERCE</p> <p>Si ricorda che i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), fino a quando permane tale destinazione e non sono in ogni caso locati, erano esenti dall’IMU per i periodi d’imposta dal 2014 al 2019.</p> <p>Per effetto dell’art. 1 co. 751 della L. 160/2019, l’esenzione IMU viene meno con riferimento ai periodi d’imposta 2020 e 2021, mentre ritornerà applicabile dal 2022.</p> <p>Al fine di beneficiare dell’esenzione IMU occorre attestare i relativi requisiti nella dichiarazione IMU, a pena di decadenza (art. 2 co. 5-bis del DL 102/2013).</p>
10	RINUNCIA ALLA C.D. “TREMONTI AMBIENTALE” - CHIARIMENTI
	Con la consulenza giuridica 13.11.2020 n. 12, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle possibili modalità per effettuare la rinuncia alla c.d. “Tremonti ambientale” da parte dei soggetti che per avvalersi della detassazione ambientale non hanno apportato una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è stato effettuato l’investimento (ad esempio, in caso di fruizione dell’agevolazione tramite istanza di rimborso), che costituisce il presupposto applicativo della “sanatoria” di cui all’art. 36 del DL 124/2019, il cui termine per avvalersene è stato prorogato al 31.12.2020.
10.1	<p>RINUNCIA ALLA “TREMONTI AMBIENTALE” PER DIVIETO DI CUMULO CON LE TARIFFE INCENTIVANTI</p> <p>La procedura disciplinata dall’art. 36 del DL 124/2019 rappresenta solo una modalità operativa, senza pagamento di interessi e sanzioni, volta ad evitare la revoca delle tariffe incentivanti nei casi in cui la posizione fiscale del contribuente, con riferimento alla “Tremonti ambientale”, si è resa definitiva (essendo decorso il termine di cui all’art. 43 del DPR 600/73 per presentare una dichiarazione integrativa, ovvero nell’ipotesi in cui si sia usufruito dell’agevolazione per il tramite del rimborso percepito a seguito della presentazione di apposita istanza per la restituzione dell’imposta precedentemente versata), determinando il cumulo tra la “Tremonti ambientale” e le tariffe incentivanti.</p> <p>Viene quindi chiarito che, a tal fine, il <i>quantum</i> da versare è costituito da una somma parametrata all’agevolazione fiscale goduta, ma la stessa non rappresenta necessariamente l’esatta quantificazione del beneficio fiscale effettivamente e concretamente fruito.</p> <p>Si pensi all’ipotesi in cui il contribuente ha fruito dell’agevolazione operando una variazione in diminuzione dal reddito di periodo. Viene precisato che, in linea generale, non è possibile, per i contribuenti che intendono beneficiare della “sanatoria”, rinunciare alle perdite non ancora utilizzate o utilizzate solo in parte (rettificando le dichiarazioni presentate al fine di inibirne il futuro godimento), essendo necessaria comunque la restituzione di un importo calcolato sul beneficio interamente ed astrattamente fruibile. Tali perdite restano, in tal modo, nella disponibilità del contribuente che potrà beneficiarne negli esercizi futuri al fine di diminuire il reddito dei periodi d’imposta successivi.</p>
10.2	<p>RINUNCIA IN CASO DI “TREMONTI AMBIENTALE” FRUITA TRAMITE RIMBORSO</p> <p>Ove l’agevolazione sia stata fruita senza operare alcuna variazione in diminuzione, ma tramite il rimborso percepito a seguito della presentazione di apposita istanza per</p>

<i>segue</i>	<p>la restituzione dell'imposta precedentemente versata, la comunicazione per la definizione agevolata di cui all'art. 36 del DL 124/2019, operata secondo quanto previsto nel provv. Agenzia delle Entrate 6.3.2020 n. 114266, deve essere compilata precisando nel Quadro A i soli campi relativi all'importo da versare e indicando un ammontare in misura corrispondente al rimborso erogato.</p> <p>Per effettuare il versamento delle somme dovute, che non costituiscono IRES/IRPEF restituita, deve essere utilizzato il modello F24 ELIDE.</p>
10.3	<p>RINUNCIA ALLA “TREMONTI AMBIENTALE” IN ASSENZA DI CUMULO</p> <p>Nel diverso caso in cui la mancata fruizione dell'agevolazione “Tremonti ambientale” si possa considerare definitiva non determinando il cumulo tra la “Tremonti ambientale” stessa e le tariffe incentivanti, non si realizza invece il presupposto applicativo dell'art. 36 del DL 124/2019, risultando, pertanto, precluso l'accesso a tale procedura di definizione. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il contribuente non ha fruito dell'agevolazione perché è stata presentata la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 co. 8 del DPR 322/98 per rinunciare alla “Tremonti ambientale” (risposta a interpello 114/2018), entro i termini di cui all'art. 43 del DPR 600/73.</p>
10.4	<p>RINUNCIA IN CASO DI “TREMONTI AMBIENTALE” ANCORA “NON DEFINITIVA”</p> <p>Nelle ipotesi in cui la posizione giuridica del contribuente, in merito alla fruizione dell'agevolazione “Tremonti ambientale”, non si possa considerare definitiva (ad esempio, non sono ancora decorsi i termini per l'integrativa), la rinuncia all'agevolazione può essere manifestata attraverso una rinuncia espressa all'istanza di rimborso, sempreché lo stesso non sia stato ancora erogato (cfr. risposta a interpello 114/2018).</p>
11	<p>ANOMALIE SULLE ATTIVITÀ ESTERE RELATIVE AL PERIODO D'IMPOSTA 2017 - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI - REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA</p>
	<p>Al fine di promuovere la regolarizzazione spontanea da parte dei contribuenti che hanno omesso di dichiarare per l'anno d'imposta 2017 le attività detenute all'estero, in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale (quadro RW), nonché eventuali redditi ad esse riferibili, l'Agenzia delle Entrate, con il provv. 6.11.2020 n. 348195, ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza specifiche comunicazioni a seguito dell'analisi dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il <i>Common Reporting Standard</i> (CRS); • dai quali sono emerse possibili anomalie dichiarative.
11.1	<p>CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>La comunicazione in esame contiene le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente; • il numero identificativo della comunicazione e l'anno d'imposta; • il codice atto; • la descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l'indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera; • la possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l'Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale; • le istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso; • l'invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente; • la modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, <i>e-mail</i> o telefono, e, per tutta la durata dell'emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente

segue	indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l'effettiva esistenza, come da indicazioni presenti sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
11.2	<p>STATI IN PASSATO “BLACK LIST” ED ORA INTERESSATI DALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI</p> <p>I dati scambiati con il meccanismo del <i>Common Reporting Standard</i> con riferimento al 2017 presentano un'importanza particolare, in quanto il 2017 è il primo anno per cui molti Stati nei quali tradizionalmente si concentra il risparmio dei residenti italiani (<i>in primis</i> la Svizzera e il Principato di Monaco) hanno fornito i dati in modo automatico (le irregolarità sinora contestate, viceversa, partivano da controlli <i>ad personam</i>, anche se in sede di rinegoziazione nel 2015 del Trattato con la Confederazione Elvetica si erano ammesse, a determinate condizioni, richieste di gruppo).</p> <p>Altri Stati rilevanti in tal senso sono rappresentati, a mero titolo esemplificativo, da Bahamas, Cina, Emirati Arabi, Giappone, Hong Kong, Panama, Russia e Singapore.</p>
11.3	<p>REGOLARIZZAZIONE TRAMITE RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <p>I contribuenti che ricevono la comunicazione in esame possono regolarizzare la propria posizione mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentando una dichiarazione dei redditi integrativa; • versando le maggiori imposte dovute unitamente agli interessi; • beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
12	<p>REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER ANZIANI - TRATTAMENTO FISCALE</p>
12.1	<p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 6.11.2020 n. 532 ha affrontato, sotto diversi aspetti, il regime fiscale applicabile all'attività di affidamento di una struttura per anziani da parte di una fondazione.</p> <p>SOGGETTIVITÀ PASSIVA IVA DELLA FONDAZIONE</p> <p>In merito alla qualifica di soggetto passivo ai fini IVA della fondazione, viene menzionato l'art. 9 della direttiva 2006/112/CE, il quale attribuisce la suddetta qualifica in capo a “<i>chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività</i>”. Essa è da intendersi come “<i>sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità</i>”.</p> <p>Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la fondazione possieda lo <i>status</i> di soggetto passivo d'imposta, per il fatto che la realizzazione della struttura per anziani avviene beneficiando di un ingente capitale, costituito in parte da denaro e in parte da beni immobili (terreni edificabili). Inoltre, viene valorizzato il fatto che la fondazione, mediante apposito bando di gara, individua un'impresa affidataria cui assegnare non solo la realizzazione concreta della struttura ma anche la relativa gestione, stabilendo per contratto diritti economici espressi.</p> <p>La prestazione posta in essere dalla società affidataria è soggetta ad IVA e la fondazione, in qualità di soggetto passivo, potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto di beni e servizi afferenti alla costruzione della struttura, ai sensi dell'art. 19 co. 1 del DPR 633/72.</p>
12.2	<p>ALIQUOTA IVA APPLICABILE</p> <p>Alla prestazione di realizzazione della struttura in esame è applicabile l'aliquota IVA del 10% prevista per le opere di urbanizzazione ai sensi del n. 127-<i>septies</i> della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 e dell'art. 1 della L. 659/61.</p> <p>Tra le suddette opere rientrano, infatti, le “case di cura” e gli edifici “simili”. La locuzione “simili”, in tale contesto, secondo l'Agenzia delle Entrate, sta a indicare che l'elenco di cui alla disposizione citata non è tassativo.</p> <p>L'applicazione dell'aliquota ridotta è, peraltro, da riferire “<i>anche a edifici che, pure se non sono precipuamente destinati a ospitare collettività, sono utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza</i>”.</p>

<p>12.3</p>	<p>ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE</p> <p>Secondo quanto indicato dalla prassi amministrativa, un ente-ONLUS è tenuto necessariamente a svolgere, in via primaria, l'attività istituzionale nei confronti dei soggetti svantaggiati e può effettuare, solo in via secondaria e non prevalente, attività connesse, finalizzate al reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali. Lo svolgimento delle attività istituzionali risulta fondamentale per accertare la prevalenza delle stesse rispetto a quelle connesse, sulla base di un giudizio che, per gli enti operanti nel settore di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, tiene conto di una pluralità di elementi (es. gli investimenti, l'impiego delle risorse materiali ed umane e il numero delle prestazioni effettuate).</p> <p>Nel caso illustrato, la fondazione non risulta esercitare un'attività istituzionale atteso che la struttura per anziani è in fase di realizzazione e, una volta compiuta, non sarà gestita direttamente dalla stessa, bensì da terzi a fronte della corresponsione di un canone.</p> <p>L'assenza dello svolgimento effettivo di un'attività istituzionale determina il disconoscimento della qualifica di ONLUS e del conseguente regime agevolato di cui all'art. 150 del TUIR, a fronte dell'applicazione delle regole ordinarie per gli enti non commerciali.</p>
<p>13</p>	<p>LAVORI ANTISISMICI COMBINATI CON QUELLI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI - IMMOBILI DELLE IMPRESE</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 13.11.2020 n. 549, ha ribadito che la detrazione d'imposta spettante per gli interventi combinati di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (c.d. "bonus combinato sisma-eco"), di cui al co. 2-<i>quater</i>.1 dell'art. 14 del DL 63/2013, effettuati sulle parti comuni, spetta anche ai soggetti IRES e per tutti gli immobili dagli stessi posseduti o detenuti, siano essi "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali".</p> <p>Nozione di "parti comuni"</p> <p>Affinché vi siano delle "parti comuni", inoltre, non è necessario che sia civilisticamente configurabile un condominio, cioè che vi siano più unità immobiliari possedute da soggetti diversi, ma è sufficiente che vi siano più unità immobiliari distintamente accatastate e funzionalmente autonome, anche se possedute dallo stesso soggetto.</p> <p>Con riguardo alle spese relative agli interventi sulle parti comuni, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'unico proprietario dell'intero edificio può beneficiare della detrazione; • l'agevolazione non compete se l'edificio è costituito esclusivamente da un'unità abitativa, in quanto nell'edificio non ci sono "parti comuni".
<p>14</p>	<p>NOTA DI VARIAZIONE IN AUMENTO - DETRAZIONE IVA DA PARTE DEL CESSIONARIO</p> <p>Con la risposta a interpello 5.11.2020 n. 531, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell'emissione di una nota di variazione in aumento da parte del cedente o prestatore e del conseguente diritto alla detrazione dell'IVA da parte del cessionario o committente.</p>
<p>14.1</p>	<p>REGOLARIZZAZIONE OLTRE LA DICHIARAZIONE IVA</p> <p>L'Amministrazione finanziaria chiarisce che lo strumento della nota di variazione in aumento, ai sensi dell'art. 26 co. 1 del DPR 633/72, può essere adottato anche per regolarizzare violazioni successivamente al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA.</p> <p>Nella fattispecie, veniva applicata l'IVA su operazioni originariamente non imponibili, in quanto effettuate nei confronti di esportatori abituali, essendo venuti a conoscenza dell'utilizzo del <i>plafond</i> per un importo eccedente rispetto a quello contenuto nella dichiarazione d'intento. La regolarizzazione avveniva avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.</p>
<p>14.2</p>	<p>DIRITTO ALLA DETRAZIONE DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE</p> <p>In assenza di elementi di frode, in una fattispecie come quella descritta, il cessionario o committente può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA addebitata, mediante nota di variazione in aumento, da parte del cedente o prestatore.</p>

<i>segue</i>	<p>Il termine iniziale per l'esercizio del diritto alla detrazione è da individuarsi nel momento di emissione della nota di variazione da parte del cedente.</p> <p>Il termine ultimo corrisponde al termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (art. 19 co. 1 del DPR 633/72).</p>
15	CONCORDATO PREVENTIVO - COMPENSAZIONE O RIMBORSO DEI CREDITI IVA
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 6.11.2020 n. 535 e 536, ha chiarito che i soggetti passivi ammessi al concordato preventivo possono chiedere a rimborso i crediti erariali maturati successivamente alla domanda di ammissione alla procedura o utilizzarli in compensazione con debiti anch'essi formati successivamente.</p>
15.1	<p>RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA - GARANZIE</p> <p>Un soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo, che applica il meccanismo dello <i>split payment</i>, può ottenere il rimborso dell'IVA in via prioritaria ai sensi dell'art. 38-<i>bis</i> co. 1 del DPR 633/72, riconosciuto, fra gli altri, ai soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle fondazioni ed enti di cui all'art. 17-<i>ter</i> del DPR 633/72.</p> <p>Infatti, nel caso in cui l'imprenditore concordante richieda il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, non sarà opponibile la compensazione con i debiti tributari sorti antecedentemente (cfr. Cass. 2.7.2020 n. 13467).</p> <p>Ciò nonostante, non operano le condizioni di cui all'art. 38-<i>bis</i> co. 4 del DPR 633/72, che consentono di esimere l'istante dalla prestazione della garanzia, posto che, nel caso di specie, esiste comunque una condizione di rischio, che la disposizione citata tende a tutelare.</p>
15.2	<p>COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA</p> <p>È consentita la compensazione del credito IVA maturato successivamente alla domanda di concordato preventivo, con debiti erariali che si siano anch'essi formati successivamente; al riguardo, non è di ostacolo alla compensazione la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, maturati prima della presentazione della domanda.</p> <p>Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, sono "<i>diversi i soggetti che vantano crediti nei confronti dell'amministrazione finanziaria, a seconda che il credito insorga prima o dopo l'apertura della procedura</i>" (Cass. 20.3.2014 n. 6478). Inoltre, il fatto che siano preesistenti debiti erariali maturati in data antecedente all'apertura di una procedura concorsuale, non inibisce la possibile compensazione tra crediti e debiti erariali che si sono, invece, formati nel corso della procedura (circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. 13).</p> <p>Nel caso in esame non può quindi costituire un limite alla compensazione la disciplina di cui all'art. 31 co. 1 del DL 78/2010, in base alla quale la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, considerato che, per le ragioni sopra esposte, debiti e crediti sarebbero riconducibili a soggetti distinti, in quanto maturati prima e dopo la domanda di concordato.</p>
16	VERIFICHE OBBLIGATORIE SU IMPIANTI - TRATTAMENTO AI FINI IVA
	<p>Con la consulenza giuridica 9.11.2020 n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri affinché le attività di verifica obbligatoria su impianti possano fruire dell'aliquota IVA del 10%, se realizzate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.</p>
16.1	<p>INTERVENTI DI MANUTENZIONE OBBLIGATORI SU IMPIANTI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate riconosce l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta per gli interventi di manutenzione obbligatori ai sensi del DPR 462/2001, poiché tali verifiche hanno una finalità sostanzialmente identica agli interventi di manutenzione ordinaria (tra i quali è compreso il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti).</p> <p>Resta fermo che l'aliquota del 10%, ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99, si applica ai soli interventi di manutenzione che siano eseguiti su "<i>fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata</i>".</p>

16.2	<p>INTERVENTI SU ATTREZZATURE DA LAVORO</p> <p>Non è invece riconosciuta, dalla prassi amministrativa, l'applicabilità dell'aliquota IVA del 10% per gli interventi disciplinati dal DLgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, in quanto riferiti ad "attrezzature da lavoro" e non al mantenimento in efficienza di impianti tecnologici cui sono finalizzati gli interventi di manutenzione ordinaria.</p>
17	<p>IVA - IDEAZIONE E/O CREAZIONE DI OPERE DI DESIGN NAUTICO - CESSIONE DI DIRITTI D'AUTORE - NON CONFIGURABILITÀ</p> <p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.11.2020 n. 540, è stato precisato il trattamento IVA da applicare alla concessione, dietro corrispettivo, del diritto di sfruttamento di opere di <i>design</i> nautico.</p>
17.1	<p>CASO ESAMINATO</p> <p>Il caso esaminato riguarda un contratto con il quale due società costruttrici hanno incaricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • due <i>designer</i> dell'attività di ideazione e/o creazione del <i>concept</i> delle imbarcazioni, sulla base dei progetti pianificati dalle società costruttrici; • la società, della quale i due <i>designer</i> sono gli unici soci, di realizzare e sviluppare i citati prodotti.
17.2	<p>ASSOGGETTAMENTO AD IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI</p> <p>Sulla base di quanto previsto dal contratto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso sottoposto, sussistono sia il presupposto soggettivo che quello oggettivo dell'IVA, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i due <i>designer</i> esercitano un'attività di lavoro autonomo svolta con carattere di abitualità e professionalità (art. 5 del DPR 633/72); • le prestazioni di servizi consistenti nell'ideare e/o creare l'opera di "<i>nautical design</i>" e nel concedere alle società costruttrici una licenza esclusiva sull'opera, sui diritti d'autore e sui diritti di <i>design</i> e di brevetto e/o modello in qualsiasi modo connessi al contratto, non costituiscono una cessione di diritti d'autore fuori campo IVA ai sensi dell'art. 3 co. 4 lett. a) del DPR 633/72.
18	<p>PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI PUBBLICI E DELL'IMPOSTA DI DONAZIONE - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DEL MODELLO F24</p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 27.11.2020 n. 365557 ha esteso l'utilizzo del modello F24 al pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta sulle donazioni per taluni atti registrati presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.</p>
18.1	<p>NUOVI TRIBUTI PAGABILI CON IL MODELLO F24</p> <p>Per effetto del provvedimento in esame, dal 7.12.2020, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, sarà possibile utilizzare il modello F24 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il pagamento dei tributi (es. imposta di registro, ipotecaria e catastale) e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, di cui al DPR 131/86; • il versamento dell'imposta sulle donazioni, di cui all'art. 2 co. 47 del DL 262/2006 (conv. L. 286/2006) e al DLgs. 346/90. <p>Nulla cambia, invece, per il versamento dell'imposta di registro e dell'imposta sulle donazioni dovute per gli atti dei pubblici ufficiali, che vengono registrati telematicamente utilizzando il modello unico informatico (MUI), attraverso la piattaforma SISTER.</p>
18.2	<p>PERIODO TRANSITORIO</p> <p>Viene previsto un periodo transitorio, in cui il modello F24 si affiancherà al modello F23:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino al 30.6.2021, sarà ancora possibile utilizzare il modello F23, secondo le attuali modalità; • a partire dall'1.7.2021, sarà possibile utilizzare solo il modello F24. <p>I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell'atto stesso.</p>

<p>18.3</p>	<p>CODICI TRIBUTO</p> <p>Per effettuare il versamento con il modello F24 delle somme in esame, a partire dal 7.12.2020, con la ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2020 n. 76 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “1560”, denominato “ATTI PUBBLICI - Imposta di registro”; • “1561”, denominato “ATTI PUBBLICI - Sanzione pecuniaria imposta di registro - Ravvedimento”; • “1562”, denominato “ATTI PUBBLICI - Imposta di bollo”; • “1563”, denominato “ATTI PUBBLICI - Sanzione imposta di bollo - Ravvedimento”; • “1564”, denominato “ATTI PUBBLICI - Interessi”; • “1565”, denominato “ATTI PUBBLICI - Imposta ipotecaria”; • “1566”, denominato “ATTI PUBBLICI - Imposta catastale”; • “1567”, denominato “ATTI PUBBLICI - Tassa ipotecaria”; • “1568”, denominato “ATTI PUBBLICI - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento”; • “1569”, denominato “Imposta sulle donazioni”; • “1570”, denominato “Sanzione imposta sulle donazioni - Ravvedimento”. <p>Somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione</p> <p>Per effettuare il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione degli atti pubblici, devono essere utilizzati i vigenti codici tributo di seguito indicati, appositamente ridenominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “A196”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - Imposta di registro - Somme liquidate dall’ufficio”; • “A197”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - Sanzione Imposta di registro - Imposta sulle donazioni - Somme liquidate dall’ufficio”; • “A146”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Imposta di bollo - Somme liquidate dall’ufficio”; • “A148”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Sanzione Imposta di bollo - Somme liquidate dall’ufficio”; • “A152”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Interessi - Somme liquidate dall’ufficio”; • “A140”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Imposta ipotecaria - Somme liquidate dall’ufficio”; • “A141”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Imposta catastale - Somme liquidate dall’ufficio”; • “A142”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - SUCCESSIONI - Tassa ipotecaria - Somme liquidate dall’ufficio”; • “A149”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Sanzioni Imposte e tasse ipotecarie e catastali - Somme liquidate dall’ufficio”; • “A151”, ridenominato “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI - SUCCESSIONI - Tributi speciali e compensi - Somme liquidate dall’ufficio”. <p>È stato inoltre istituito il nuovo codice tributo “A198”, denominato “Imposta sulle donazioni - Somme liquidate dall’ufficio”.</p> <p>La risoluzione precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo “9400 - Spese di notifica per atti impositivi”.</p>
<p>18.4</p>	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.</p> <p>Versamenti derivanti da avvisi di liquidazione</p> <p>In caso di versamenti derivanti da avvisi di liquidazione, occorre riportare negli</p>

	appositi
<i>segue</i>	campi il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.
19	SOMME DOVUTE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PRIVATI - ESTENSIONE DEL VERSAMENTO CON IL MODELLO F24 - NUOVI CODICI TRIBUTO
	<p>L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 27.1.2020 n. 18379, ha esteso l’utilizzo del modello F24 per il pagamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati. Con la successiva ris. Agenzia delle Entrate 20.2.2020 n. 9, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stati istituiti o ridenominati i codici tributo da utilizzare per i versamenti in esame; • state impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli F24. <p>Mediante la ris. 19.11.2020 n. 73, l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, che si aggiungono a quelli già istituiti con la suddetta ris. 9/2020.</p>
19.1	<p>CODICI TRIBUTO</p> <p>Per effettuare il versamento con il modello F24 delle somme in esame, sono stati istituiti i seguenti ulteriori codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “1555”, denominato “ATTI PRIVATI - Imposta ipotecaria”; • “1556”, denominato “ATTI PRIVATI - Imposta catastale”; • “1557”, denominato “ATTI PRIVATI - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento”. <p>Somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione</p> <p>Per effettuare il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione degli atti privati, devono essere utilizzati i vigenti codici tributo di cui alle risoluzioni 25.3.2016 n. 16 e 18.7.2018 n. 57, di seguito indicati, appositamente ridenominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “A140”, ridenominato “ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI Imposta ipotecaria - Somme liquidate dall’ufficio”; • “A141”, ridenominato “ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI Imposta catastale - Somme liquidate dall’ufficio”; • “A149”, ridenominato “ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI Sanzione Imposte catastali e ipotecarie - Somme liquidate dall’ufficio”. <p>La risoluzione precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo “9400 - Spese di notifica per atti impositivi”.</p>
19.2	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.</p> <p>Versamenti derivanti da avvisi di liquidazione</p> <p>In caso di versamenti derivanti da avvisi di liquidazione, occorre riportare negli appositi campi il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.</p>
20	DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI TRANSFER PRICING
	<p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.11.2020 n. 360494 ha modificato le disposizioni attuative della disciplina che regola la disapplicazione delle sanzioni in materia di prezzi di trasferimento nel caso in cui il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità dei prezzi praticati all’interno del gruppo internazionale a quelli di libera concorrenza (art. 1 co. 6 del DLgs. 471/97).</p> <p>Ai fini della disapplicazione delle sanzioni, il contribuente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicare nella dichiarazione di essere in possesso della documentazione in esame (ciò avviene con la barratura della casella posta nel rigo RS106 del modello REDDITI SC, o nel rigo RS42 del modello REDDITI SP);

	<ul style="list-style-type: none"> • in sede di verifica, consegnare la suddetta documentazione all’Agenzia delle Entrate.
<p><i>segue</i></p>	<p>I documenti sono rappresentati, come in passato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal <i>Masterfile</i>, riguardante il gruppo societario nel suo complesso; • dalla Documentazione Nazionale, riguardante la singola società. <p>Rispetto al passato, tuttavia, cambia la struttura dei documenti, i quali devono riportare informazioni più dettagliate rispetto, ad esempio, ai beni immateriali, all’attività di ricerca e sviluppo, nonché alle politiche infragruppo relative ai c.d. “servizi a basso valore aggiunto” (es. servizi amministrativi, legali, contabili).</p> <p>È inoltre previsto che il <i>Masterfile</i> e la Documentazione Nazionale siano sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d’imposta 2020 (e riguardano, quindi, i documenti da predisporre, e le dichiarazioni da presentare, nel 2021).</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.12.2020	Versamento acconti da modello REDDITI 2020	<p>Gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, che non possono beneficiare dell'ulteriore proroga al 30.4.2021 ai sensi degli artt. 98 del DL 104/2020, 6 del DL 149/2020 e 1 del DL 157/2020, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto dovuto per l'anno 2020, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'IRPEF; • alla cedolare secca sulle locazioni; • all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" ex art. 27 del DL 98/2011; • all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero); • all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero); • al contributo INPS alla Gestione separata ex L. 335/95; • all'IRES e alle relative maggiorazioni e addizionali; • all'addizionale IRPEF/IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"); • all'IRAP. <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
10.12.2020	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le "Certificazioni Uniche 2020", relative al 2019, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.</p> <p>Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni; • le provvigioni; • i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto; • i redditi esenti.
10.12.2020	Presentazione modelli 770/2020	<p>I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello 770/2020; • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. <p>Ai fini dell'invio, il modello 770/2020 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.</p>
10.12.2020	Regolarizzazione modelli 770/2019	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione dei modelli 770/2019, relativi al 2018; • le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2019;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2019. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni; • la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
10.12.2020	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello REDDITI 2020; • il modello IRAP 2020 (se soggetti passivi IRAP).
10.12.2020	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2020	<p>Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2020 devono presentare in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alcuni quadri del modello REDDITI PF 2020 (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2020; il quadro AC del modello REDDITI PF 2020 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2020; • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
10.12.2020	Trasmissione telematica quadro VO	<p>I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in allegato alla dichiarazione dei redditi; • mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
10.12.2020	Trasmissione telematica modello CNM	<p>La società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; • in forma "autonoma" rispetto al modello REDDITI SC 2020.
10.12.2020	Opzione per il consolidato fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2020; • nell'ambito del modello REDDITI 2020.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.</p> <p>La revoca dell’opzione è possibile decorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale; • il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.
10.12.2020	Opzione per la trasparenza fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall’anno 2020; • nell’ambito del modello REDDITI 2020. <p>Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.</p>
10.12.2020	Opzione per la “ <i>Tonnage tax</i> ”	<p>Le imprese marittime con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. “<i>tonnage tax</i>”), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall’anno 2020; • nell’ambito del modello REDDITI 2020. <p>Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell’opzione.</p>
10.12.2020	Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio	<p>Gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall’anno 2020; • nell’ambito del modello IRAP 2020.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>I soggetti che hanno iniziato l'attività o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.</p>
10.12.2020	Regolarizzazione modelli REDDITI 2019, IRAP 2019 e CNM 2019	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2020, IRAP 2020 e CNM 2020 in via telematica, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2019, IRAP 2019 e CNM 2019, relative al 2018; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
10.12.2020	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 10.8.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare in via telematica i modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2018 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019 e degli anni precedenti.
10.12.2020	Registro beni ammortizzabili	<p>I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.</p>
10.12.2020	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	<p>I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); • il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.12.2020	Remissione "in bonis"	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
11.12.2020	Domande contributi autotrasportatori per rinnovo parco veicolare	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare, a partire dalle ore 10.00, a trasmettere al soggetto gestore, tramite l'apposita piattaforma informatica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare, mediante rottamazione dei veicoli obsoleti, ai sensi del DM 14.8.2020 n. 355 e del DM 21.10.2020 n. 187; • al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dall'11.11.2020 al 30.11.2020 (primo periodo di incentivazione). <p>Il termine finale per effettuare la rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 20.5.2021.</p>
15.12.2020	Domande contributo fondo perduto per la filiera della ristorazione	<p>Le imprese in attività al 15.8.2020 che svolgono attività di ristorazione devono presentare al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali la domanda per la concessione dello specifico contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari (compresi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura), anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.</p> <p>Le domande possono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica, attraverso il Portale della ristorazione (https://www.portaleristorazione.it); • oppure in formato cartaceo, presso gli sportelli degli uffici postali, negli orari di sportello.
16.12.2020	Saldo IMU 2020	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2020; • con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata; • salvo poter beneficiare dell'esonero dal pagamento della prima e/o della seconda rata dell'IMU dovuta per il 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.
16.12.2020	Seconda rata IMU 2020 enti non commerciali	<p>Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2020:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019; • salvo poter beneficiare dell'esonero dal pagamento della seconda rata dell'IMU dovuta per il 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus. <p>Il conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2020 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2021.</p>
16.12.2020	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di novembre 2020; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2 del DL 157/2020, il versamento può essere effettuato entro il 16.3.2021 o in 4 rate mensili di pari importo a partire da tale data.</p>
16.12.2020	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2020; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020 non è di almeno 500,00 euro.</p> <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2 del DL 157/2020, il versamento delle ritenute e delle addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato entro il 16.3.2021 o in 4 rate mensili di pari importo a partire da tale data.</p>
16.12.2020	Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR	<p>I datori di lavoro sostituti d'imposta devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2020.</p> <p>L'acconto è commisurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2019;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 2020. <p>È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR.</p> <p>Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2021.</p>
16.12.2020	Versamento acconti da 730/2020	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2020, i sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> il secondo o unico acconto, dovuto per il 2020, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre.
16.12.2020	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; in relazione agli apparecchi e congegni installati a novembre 2020.
21.12.2020	Versamento cumulativo ritenute condominio	<p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73:</p> <ul style="list-style-type: none"> operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro; se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.
21.12.2020	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per l'anno 2021	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta per l'anno 2021, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento". <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino. <p>L'autocertificazione può inoltre essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC); • entro il 31.12.2020. <p>La presentazione dell'autocertificazione relativa al 2021, sia mediante il servizio postale che in via telematica, può avvenire entro il 31.1.2021, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone.</p>
28.12.2020	Versamento acconto IVA	<p>I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l'acconto IVA relativo al 2020.</p> <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2 del DL 157/2020, il versamento può essere effettuato entro il 16.3.2021 o in 4 rate mensili di pari importo a partire da tale data.</p>
28.12.2020	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di novembre 2020, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di novembre 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2020, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
30.12.2020	Regolarizzazione secondo o unico acconto 2020	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l'anno 2020, la cui scadenza del termine era il 30.11.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p>
30.12.2020	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dopo il 29.2.2020 devono provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'IRPEF, dell'IRAP, dell'IVA, delle addizionali, delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e delle altre somme liquidate nella dichiarazione dei redditi; • dovute dal defunto in relazione all'anno 2019.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.12.2020	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dall'1.3.2020 al 30.6.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI 2020 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2018 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.12.2020	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di dicembre 2020. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.12.2020	Dichiarazione IMU/TASI 2019	<p>I soggetti passivi IMU/TASI devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2019, qualora obbligatoria.</p> <p>Gli enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti, ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, devono presentare la dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; • utilizzando lo specifico modello "IMU TASI ENC".
31.12.2020	Ravvedimento IMU/TASI 2019	<p>I soggetti passivi IMU/TASI possono regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta dovuta per il 2019, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.12.2020	Rimborsi modelli 730/2020 integrativi	I sostituti d'imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2020 integrativo, i relativi rimborsi.
31.12.2020	Opzione per il regime ex L. 398/91	Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, le <i>pro loco</i> , le bande musicali, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare, devono comunicare l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398: <ul style="list-style-type: none"> • alla SIAE competente, in ragione del proprio domicilio fiscale; • a decorrere dal 2021. L'opzione è vincolante per 5 anni.
31.12.2020	Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni	I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell'opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai committenti, preponenti o mandanti: <ul style="list-style-type: none"> • l'apposita dichiarazione per gli anni 2021 e seguenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti); • mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC).
31.12.2020	Contributi previdenza complementare	Le persone fisiche che, nel 2019, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all'impresa assicuratrice l'importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2020 o REDDITI PF 2020). Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare.
31.12.2020	Opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito	Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al <i>capital gain</i> possono esercitare o revocare l'opzione: <ul style="list-style-type: none"> • per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito"; • in relazione ai rapporti di custodia e amministrazione titoli presso intermediari abilitati. L'opzione o la revoca ha effetto dall'anno 2021.
31.12.2020	Trasparenza fiscale	I soggetti IRES "solari" devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la conferma dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata. In generale, la conferma dell'opzione deve essere comunicata entro la fine del periodo d'imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell'operazione.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.12.2020	Cumulo tra "Tremonti ambientale" e Conto energia	<p>Le piccole e medie imprese che intendono mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, di cui ai decreti ministeriali 6.8.2010, 5.5.2011 e 5.7.2012 (terzo, quarto e quinto Conto energia), in caso di cumulo della detassazione per gli investimenti ambientali realizzati ai sensi dell'art. 6 co. 13 - 19 della L. 23.12.2000 n. 388 (c.d. "Tremonti ambientale"), devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, tramite PEC, l'apposita comunicazione, sulla base del modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 6.3.2020 n. 114266; • effettuare il pagamento, mediante il modello F24 ELIDE, di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione, effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l'aliquota d'imposta <i>pro tempore</i> vigente.
31.12.2020	Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ	<p>Le società per azioni "solari" o le stabili organizzazioni, che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare, devono presentare alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'opzione per il regime delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) o delle Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ), a decorrere dal periodo d'imposta 2021; • redatta sull'apposito modello; • mediante consegna diretta o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza.</p>
31.12.2020	Contributo Albo autotrasportatori	<p>Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2020, esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'apposito Albo, devono versare la quota, relativa all'anno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la copertura degli oneri per la tenuta dell'Albo degli autotrasportatori e il funzionamento dei relativi Comitati; • con le previste modalità telematiche, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, o mediante bollettino postale generato dalla funzione disponibile sul suddetto sito.